

massimo di spesa di euro 200.000,00, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.

3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 800,00 per ciascun soggetto beneficiario.

#### Art. 4

##### Domande di concessione del contributo

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso emanato dall'ufficio competente.

#### Art. 5

##### Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 giugno 2021.

#### Art. 6

##### Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 - di cui alla Missione "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 200.000,00.

#### Art. 7

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 gennaio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2021.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 18 dicembre 2020, n. 20

**Proponenti:**

**Consiglieri** Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

**Assegnata** alla 2a Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 20 gennaio 2021

**Approvata** in data 26 gennaio 2021

**Divenuta** legge regionale 2/2021 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. 2

**Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Contributi alle associazioni pro loco

Art. 2 - Erogazione del contributo

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;

2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

3. L'emergenza da COVID-19 ha imposto, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e della cultura locali;

4. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio di previsione 2021-2022-2023, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ritiene necessario offrire, per l'annualità 2021, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID -19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;

5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

6. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Contributi alle associazioni pro loco

1. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

(Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID-19, è autorizzato a concedere contributi "una tantum" a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

#### Art. 2

##### Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 giugno 2021.

#### Art. 3

##### Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 1 pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

#### Art. 4

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 gennaio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2021.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 18 dicembre 2020, n. 21

**Proponenti:**

**Consiglieri** Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

**Assegnata** alla 2a Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 20 gennaio 2021

**Approvata** in data 26 gennaio 2021

**Divenuta** legge regionale 3 /2021 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, **n. 3**

**Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

**Preambolo**

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Soggetti beneficiari
- Art. 3 - Modalità di accesso al contributo
- Art. 4 - Contributi
- Art. 5 - Istruttoria
- Art. 6 - Domande di concessione del contributo
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed m), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana attiva specifiche misure eco-

nomiche di sostegno delle attività inerenti allo spettacolo dal vivo, danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID-19;

2. La tutela del lavoro, la valorizzazione del sistema culturale della Regione, rientrano fra i principi informativi delle azioni della Regione Toscana;

3. L'emergenza COVID-19, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività di spettacolo, ha provocato notevoli riduzioni di introiti per i lavoratori autonomi del comparto;

4. La Regione Toscana ai sensi della l.r. 21/2010 qualifica l'offerta del sistema dello spettacolo regionale;

5. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.050.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio 2021-2022-2023, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), intende destinare tale importo, "una tantum" sull'esercizio 2021, per interventi a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19;

6. Ritenuto opportuno prevedere, nel contesto della presente misura, anche la presentazione da parte dei beneficiari di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana;

7. Considerata la necessità di procedere celermente all'istruttoria delle domande di concessione dei contributi e alla relativa liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, per la gestione dell'avviso pubblico si ritiene utile individuare, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), quale soggetto attuatore della misura, Sviluppo Toscana S.p.A. società in house della Regione Toscana;

8. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

**Art. 1**

**Finalità e oggetto**

1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella